

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1970

Estensione ai grandi invalidi per servizio dell'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruienti di assegno di superinvalidità di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 18 ottobre 1969, n. 751, è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1969, ai pensionati di guerra di prima categoria provvisti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A) ed alla lettera *A-bis*) nn. 1 e 3 della tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, un assegno speciale fisso non reversibile, rispettivamente di lire 1.500.000 e di lire 1 milione 200.000. Trattasi di gravissimi e particolari casi, ascritti alla tabella *E* della legge 18 marzo 1968, n. 313, che ritengo di precisare qui appresso:

lettera A):

n. 1) alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle

due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente;

n. 2) perdita anatomica funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme;

lettera *A-bis*):

n. 1) alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente;

n. 3) lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

Il proponente, nel mettere in evidenza motivi che, talvolta, assumono aspetti davvero dolorosi e tragici, ritiene che la descrizione delle mutilazioni testè fatta lo esima

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dall'illustrare ulteriormente il sacrificio compiuto in difesa della collettività da parte di quei nobilissimi figli elencando le conseguenze e le difficoltà che da tale gravissima situazione scaturiscono. Infatti, dall'esame dei casi sopra elencati, si possono esattamente valutare le innumerevoli quotidiane necessità che non possono assolutamente considerarsi compensate dal trattamento economico complessivo, del tutto insufficiente alle straordinarie esigenze della vita di detti grandi invalidi, i quali, oltre alle ordinarie preoccupazioni di ogni famiglia, debbono affrontare difficoltà indescrivibili per la continua effettiva necessità di assistenza e di accompagnamento di altre persone.

Prima dell'entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 313, le superinvalidità elencate nella tabella *E* annessa alla legge 10 ottobre 1950, n. 648, concernente il « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » venivano applicate anche agli invalidi per servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, a norma dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1951, n. 306. Il legislatore, infatti, nella considerazione che antecedentemente al primo conflitto mondiale vigevano le stesse disposizioni così per le minorazioni riconosciute dipendenti dal servizio ordinario, come per quelle riportate in guerra, dopo la fine del secondo conflitto mondiale e la ricostituzione del regime parlamentare, ha provveduto a dettare precise norme tendenti a rivalutare il servizio compiuto dai dipendenti dello Stato anche in

tempo di pace esaminando, in materia di trattamento privilegiato ordinario di quiescenza degli invalidi per servizio e dei loro congiunti, molte disposizioni di estensione di benefici già concessi agli invalidi di guerra e loro congiunti rendendo detto trattamento sempre più adeguato a quello di questi ultimi.

Per evidenti motivi di equità è sorta, di conseguenza, la necessità di estendere ai grandi invalidi per servizio affetti dalle stesse minorazioni innanzi descritte, l'assegno speciale di cui alla citata legge 18 ottobre 1969, n. 751.

Considerato, però, che la tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (un provvedimento di estensione ad iniziativa del Ministero dell'interno ha già ottenuto il consenso del Dicastero del tesoro ed il relativo fondo è stato anche inserito nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970, nel capitolo n. 3523), non può essere applicata ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione ai dipendenti civili e militari dello Stato perchè è ancora in vigore quella annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che non comprende nella lettera *A-bis*), n. 1, le « alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente » il provvedimento dovrebbe contemplare la superinvalidità prevista alle lettere *A*), nn. 1) e 2); *A-bis*), n. 2) e *B*), n. 1, della tabella stessa, come risulta dall'elencazione che segue:

## ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA'

*Tabella E annessa alla legge  
18 marzo 1968, n. 313*

A)

1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente.

2) Perdita anatomica e funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

*A-bis)*

1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

*(Omissis).*

3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

*(Omissis).*

*Tabella E annessa alla legge  
10 agosto 1950, n. 648*

A)

1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza dei due arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale permanente completa.

2) Perdita di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

*A-bis)*

1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando vi sia un'altra infermità ascrivibile ad una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella A.

2) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

B)

1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

*(Omissis).*

Onorevoli senatori, non ritengo opportuno spendere altre parole nella considerazione che di fronte a casi come quelli prospettati debba prevalere il grande senso di comprensione, di fraternità, e di riconoscenza che noi dobbiamo, e la Nazione tutta deve avere, nei confronti di tali nostri benemeriti cittadini. Aggiungasi che il provvedimento comporta una spesa del tutto irri-

levante che farà carico ai bilanci di diverse amministrazioni dello Stato. Detta spesa infatti non supererà gli 80 milioni di lire l'anno a decorrere dal 1° gennaio 1970, dato che i casi di ascrivibilità alla lettera A), numeri 1) e 2) sono 14, mentre quelli di ascrivibilità alle lettere A-bis), nn. 1) e 2) e B), n. 1), sono complessivamente 49.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

A favore dei titolari di trattamento privilegiato ordinario di quiescenza di prima categoria provvisti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A), alla lettera A-bis) ed alla lettera B), n. 1), della tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1970, un assegno speciale annuo non reversibile di lire 1.500.000 per la lettera A) e di lire 1.200.000 per le lettere A-bis) e B), n. 1).

#### Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 80 milioni di lire all'anno, si provvede mediante gli stanziamenti previsti nei bilanci delle singole Amministrazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.